

# **Regolamento per la concessione di contributi e altri vantaggi economici a soggetti pubblici e privati**

## **CAPO I PRINCIPI E NORME GENERALI**

### **Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione**

1. La Provincia di Novara, quale ente di area vasta che rappresenta il territorio e le comunità locali che ne fanno parte curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo, sostiene, in attuazione del principio di sussidiarietà, iniziative di soggetti pubblici e privati meritevoli di sostegno.
2. Il presente Regolamento prevede, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, criteri e modalità per la concessione di contributi e altri vantaggi economici di qualunque genere a soggetti pubblici e privati da parte della Provincia di Novara.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si conformano a principi di trasparenza, imparzialità, distinzione tra poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e poteri gestionali, buon andamento dell'azione amministrativa.
4. L'effettiva osservanza dei criteri e modalità previsti dal presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione.
5. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente Regolamento di carattere generale le concessioni di contributi e altri vantaggi economici disciplinati da normative specifiche o speciali, anche interne all'Ente.

### **Articolo 2 - Ambiti di intervento**

1. La Provincia di Novara, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, sostiene attività e iniziative la cui valenza sia riconducibile ai seguenti ambiti, in via meramente esemplificativa e non esaustiva:
  - a. tutela della persona umana, della famiglia e della qualità della vita;
  - b. promozione del patrimonio culturale, ambientale e sociale;
  - c. promozione di iniziative culturali con particolare riferimento all'istruzione, al mondo giovanile, del tempo libero e dello sport;
  - d. sostegno e valorizzazione delle attività economiche e produttive;
  - e. sviluppo e valorizzazione del territorio e delle potenzialità turistiche;
  - f. sostegno alle categorie socialmente deboli, alle nuove forme di emarginazione e promozione delle pari opportunità e antidiscriminazioni;
  - g. tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
  - h. sostegno agli enti del territorio nell'ambito delle funzioni di area vasta, con particolare riferimento agli aspetti dell'innovazione;
  - i. interventi di protezione civile e di sostegno al volontariato;
  - j. particolari iniziative di valenza provinciale.

### **Articolo 3 - Soggetti beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento i seguenti soggetti:
  - a. Pubbliche Amministrazioni o altri enti pubblici;
  - b. Associazioni, Fondazioni, Comitati e altri enti di diritto privato previsti dagli articoli 13 e seguenti del Codice Civile, che, nel rispetto delle norme della Costituzione, esercitano l'attività senza scopo di lucro.
2. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Regolamento organizzazioni partitiche, loro articolazioni politico-organizzative o associazioni da loro dipendenti e le organizzazioni sindacali o loro emanazioni.

## CAPO II

### CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

#### Articolo 4 - Iniziative finanziabili e criteri di valutazione

1. Sono incentivabili attività e progetti che risultano coerenti con le finalità e con gli strumenti di programmazione della Provincia di Novara, nei limiti delle disponibilità finanziarie allo scopo previste dal Bilancio di previsione e dal Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance.
2. Ai fini della valutazione di ammissibilità delle iniziative, si applicano i seguenti criteri generali:

CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE	
Qualità dell'iniziativa	Grado di coerenza con gli strumenti di programmazione della Provincia di Novara
	Grado di innovatività e originalità
	Rilevanza territoriale
	Capacità di disseminazione dei risultati
	Grado di sinergia e aggregazione tra più soggetti
	Capacità di coinvolgimento di un ampio numero di fruitori
	Elementi qualitativi riferiti allo specifico ambito di intervento
Esperienza del soggetto proponente	Buon esito di analoghe iniziative svolte in periodi precedenti
	Ricaduta sul territorio di precedenti iniziative realizzate
Sostenibilità finanziaria dell'iniziativa	Apporti di fondi al progetto diversi dal contributo provinciale
	Grado di autofinanziamento dell'iniziativa

3. Il contributo massimo concedibile ad ogni iniziativa non può superare il 40% della spesa preventivata, fatto salvo quanto previsto al comma seguente.
4. Con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance o con decreto del Presidente della Provincia possono essere approvate direttive per ambito di intervento ovvero indicazioni di carattere specifico relativamente al finanziamento di progetti o iniziative di particolare rilevanza per l'attuazione del programma di mandato dell'Ente, in coerenza con gli stanziamenti di Bilancio e con quanto previsto nella Relazione Previsionale e Programmatica.

#### Articolo 5 - Domanda di contributo

1. Per accedere al contributo è necessario presentare apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente/associazione richiedente, alla quale deve essere allegata la seguente documentazione:
  - a. programma dettagliato dell'iniziativa per la quale si richiede il contributo;
  - b. relazione sugli scopi e sulle finalità che l'iniziativa programmata intende perseguire e relative ricadute a livello provinciale;
  - c. preventivo di spesa dettagliato, con l'indicazione delle risorse con le quali il soggetto richiedente intende farvi fronte;
  - d. per i soggetti privati, copia dello statuto o altra documentazione dalla quale emerga l'assenza di scopo di lucro dell'iniziativa;
2. Nella domanda di contributo deve essere indicata l'eventuale richiesta di altri contributi pubblici per la medesima iniziativa e le eventuali entrate da privati.

3. Tutte le informazioni e i dati indicati in domanda sono resi ai sensi del DPR 445/2000, articoli 46 e 47, e costituiscono “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”. Qualora parte della documentazione sia già agli atti della Provincia, è facoltà del richiedente dichiarare tale circostanza, indicando il procedimento in cui si trova la documentazione affinché la stessa venga recuperata d’ufficio.

#### **Articolo 6 - Istruttoria e concessione del contributo**

1. Con la presentazione della domanda al protocollo generale dell’Ente prende avvio il relativo procedimento amministrativo.
2. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, ovvero si rendano necessarie precisazioni circa l’oggetto della stessa, il Responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente con mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla presentazione della richiesta completa.
3. Al termine dell’istruttoria volta a verificare il rispetto dei criteri e condizioni previsti per l’accoglimento delle istanze, il Responsabile del procedimento provvede ai conseguenti adempimenti di legge.  
Nella comunicazione dei benefici finanziari sono indicate le condizioni e gli adempimenti a carico del beneficiario per ottenere la successiva erogazione del contributo assegnato, nonché il termine ultimo per presentare la rendicontazione.

#### **Articolo 7 - Rendicontazione e liquidazione del contributo**

1. Ai fini della liquidazione del contributo ciascun beneficiario deve presentare apposita domanda, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione dei benefici finanziari, contenente:
  - a. attestazione circa la regolare ed effettiva realizzazione dell’iniziativa finanziata;
  - b. rendiconto economico dell’iniziativa con consuntivo dettagliato delle spese sostenute e delle eventuali entrate;
  - c. documentazione probatoria dei costi sostenuti tramite: fatture quietanzate, mandati di pagamento, altra documentazione fiscalmente idonea (es. scontrini fiscali).
2. Resta ferma la facoltà del beneficiario di presentare “dichiarazioni sostitutive di certificazione” e “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà” ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
3. La richiesta di liquidazione può essere presentata soltanto a seguito del ricevimento della comunicazione dei benefici finanziari.
4. Nel caso la domanda risultasse incompleta, il Responsabile del procedimento provvede a richiedere le necessarie integrazioni fissando il termine entro cui provvedere.
5. La liquidazione del contributo è disposta previa istruttoria finalizzata alla verifica dell’effettivo svolgimento dell’iniziativa e dell’ammissibilità delle spese rendicontate.
6. L’importo del contributo liquidato non potrà in ogni caso essere superiore all’impegno di spesa assunto (importo definito in fase istruttoria iniziale) ed alla differenza tra costi e ricavi (qualora ve ne siano) dell’iniziativa.
7. La liquidazione del contributo avviene, salve le previste interruzioni dei termini, entro 60 giorni dalla presentazione della relativa domanda.

#### **Articolo 8 - Obblighi dei beneficiari e controlli**

1. Costituisce impegno essenziale a carico del beneficiario dare evidenza al contributo concesso nel materiale illustrativo delle iniziative programmate e finanziate, oltre che curare la loro effettiva e regolare attuazione.
2. Il controllo amministrativo avviene sulla totalità delle domande presentate.
3. Il controllo relativo al possesso dei requisiti oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà o di certificazione ai sensi del DPR 445/2000, sia in fase di presentazione della domanda iniziale che in fase di rendicontazione dell’iniziativa finanziata, è effettuato su un campione almeno pari al 1% dei beneficiari ammessi a finanziamento, estratto in modo casuale, per ciascuna graduatoria e deve concludersi prima che venga effettuata la liquidazione finale.
4. I tempi di realizzazione delle iniziative devono essere definiti, con il maggiore dettaglio possibile, dal richiedente nell’ambito della domanda di contributo.
5. In ogni caso la richiesta di saldo del contributo deve essere presentata entro il termine indicato nella comunicazione di concessione dei benefici finanziari, di norma non superiore a 90 giorni dalla conclusione dell’iniziativa.
6. Eventuali richieste di proroga dei termini potranno essere accolte dal Settore competente, valutate le motivazioni esposte dal richiedente.
7. È consentita la richiesta di una variante nel corso della realizzazione del programma finanziato, qualora giustificata da una maggiore coerenza con gli obiettivi del programma stesso, fermo restando l’importo massimo del contributo ammesso e il termine per la realizzazione delle

iniziative.

8. Ogni variante sostanziale deve essere autorizzata in maniera esplicita dal Settore competente. In mancanza di espressa autorizzazione le spese relative a tale variante non possono essere ammesse a contributo.

#### **Articolo 9 - Decadenza dal contributo**

1. I contributi decadono con conseguente revoca degli atti di concessione nei seguenti casi:
  - a. mancata realizzazione dell'iniziativa finanziata;
  - b. attività realizzata in modo difforme da quanto approvato;
  - c. mancata presentazione della rendicontazione dell'iniziativa entro il termine assegnato;
  - d. esito negativo dei controlli circa la veridicità di quanto autocertificato dal richiedente.
2. La revoca del provvedimento di concessione del contributo, per motivi diversi dalla mancata realizzazione dell'iniziativa, è preceduta dall'avvio del relativo procedimento e acquisizione di eventuali memorie giustificative da parte del beneficiario.

### **CAPO III NORME FINALI**

#### **Articolo 10 - Procedura in caso di accordi o convenzioni**

1. Nel caso in cui l'assegnazione del contributo o altro vantaggio economico avvenga nell'ambito di un protocollo d'intesa, convenzione, accordo di programma, accordo di cui all'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, o accordo comunque denominato, l'atto che ne approva lo schema esplicita la motivazione per la quale, nel caso concreto, l'accordo stesso viene concluso con un determinato soggetto.
2. Ai fini della liquidazione del contributo, gli accordi di cui al comma 1 prevedono idonee forme di rendicontazione delle attività finanziate, da definirsi sulla base delle norme del presente Regolamento.

#### **Articolo 11 – Trasparenza**

1. Il presente Regolamento e gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici sono soggetti agli obblighi di pubblicazione di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.
2. Per gli aspetti attuativi di quanto previsto al comma 1, si fa rinvio alle indicazioni emanate dalla Autorità Nazionale Anticorruzione e a quanto previsto dal Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Novara e al PIAO.

#### **Articolo 12 - Rapporti con la concessione del patrocinio**

1. L'attribuzione di contributi e vantaggi economici di cui al presente Regolamento si mantiene distinta dall'eventuale patrocinio della Provincia di Novara a manifestazioni e iniziative quale riconoscimento morale a carattere non oneroso, che continua ad essere disciplinato a parte.

#### **Articolo 13 - Entrata in vigore e norme finali**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla avvenuta pubblicazione dello stesso sul Sito Ufficiale della Provincia di Novara, nella sezione *Amministrazione Trasparente*.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme di legge.